



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 702 del 2020, proposto da
Luciana Baldoin, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella Guida, Vincenzo
De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale non costituiti in giudizio;

per

l'accertamento - previa sospensione e l'adozione di misure cautelari monocratiche
ai sensi dell'art.56 c.p.a. e/o di misure cautelari urgenti ai sensi dell'art.55 c.p.a.
relativamente all'illegittima automatica cessazione ope legis al 9 novembre 2020
(cioè al compimento del 68° anno di età) delle funzioni giurisdizionali - del diritto
della ricorrente, quale Giudice di pace ancora in servizio presso l'Ufficio del
Giudice di pace di Rimini, ad ottenere lo status di pubblico dipendente equiparabile
quanto alle condizioni di lavoro al magistrato professionale dal 3 maggio 2001 al

27 dicembre 2001 e dal 14 gennaio 2002 fino al raggiungimento del 75° anno di età o, in subordine, del 70° anno di età, con conseguente condanna del datore di lavoro Ministero della giustizia al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. e volta ad ottenere la prosecuzione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali di giudice di pace oltre il compimento del 68° anno di età;

Vista l'ordinanza di questo TAR n. 363/2020 di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE sullo stato giuridico e i diritti dei Giudici di pace ;

Vista altresì l'ordinanza sempre di questo Tribunale n.653/2020 di mantenimento del rinvio pregiudiziale suindicato;

Considerato che, coerentemente con i dubbi sollevati da questo organo giudicante a mezzo dei relativi quesiti in ordine allo status e alle tutele rivendicate (ed eventualmente accordabili) ai giudici di pace, la domanda formulata dalla ricorrente, Giudice di pace in servizio , allo stato, presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Rimini di proseguire l'esercizio delle funzioni giurisdizionali oltre il compimento del 68° anno di età, appare , nelle more della trattazione collegiale dell'incidente cautelare meritevole di positivo apprezzamento in ragione oltrechè della parvenza del buon diritto , della sussistenza in capo alla ricorrente di un danno di estrema gravità ed urgenza (compiendo la medesima il 9 novembre 2020 l'ottantesimo anno di età)

che pertanto, sia pure con riserva di una più approfondita delibazione all'esito della camera di consiglio del 10 dicembre 2020, l'istanza della ricorrente va temporaneamente accolta, disponendosi la prosecuzione dell'attività istituzionale di giudice di pace oltre la data di compimento del 68° anno di età della dott.ssa Luciana Baldoïn

P.Q.M.

Accoglie la domanda di misure cautelari monocratiche avanzata dalla ricorrente nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 dicembre 2020

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna/ Caserta il giorno 5 novembre 2020.

Il Presidente
Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO